

N. R.G. 3417/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA – I^a SEZIONE CIVILE

IL DR. LUCA BOCCUNI IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

~~GASPARO M...~~, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Massimo Meloni e Breda Sabrina, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Mirano (VE), via Castellantico n. 49/3, in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Siena, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to ~~M...~~ Ardenghi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to ~~A...~~ in Venezia - Mestre, viale Ancona n. 17, in forza di procura in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

"In via principale e di merito, accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate, per assenza di contratto *ex art.* 1842 cc, e pattuite con conseguente applicazione del tasso usurario, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi sulla gratuità degli stessi, con ogni conseguenza *ex art.* 1815 cc; sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi, perché usurari in contratto *ex art.* 1815 comma secondo cc; sulla illegittimità della applicazione di interessi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati; dello *ius variandi*, clausola contrattuale *ex art.* 16, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avute in costanza di rapporto e non concordate;



accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto; conseguentemente, a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale; senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto, dare ed avere tra le parti, alla data di recesso ovvero di citazione. In via istruttoria, come da verbale di data 11.11.2015”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“In via preliminare, dichiarare la nullità dell’atto di citazione avversario per le ragioni suesposte. Nel merito, rigettare comunque le domande tutte proposte dalla società attrice nei confronti dell’esponente, in quanto inammissibili, nulle, indeterminate ed infondate per le ragioni tutte illustrate in narrativa. Nel merito, in via subordinata, per il denegato caso in cui le domande formulate dalla società attrice dovessero essere anche solo parzialmente accolte, compensare la somma che sarà ritenuta dovuta dalla banca con il credito della banca nei confronti della società attrice che ammonta alla data del 30.6.2014 ad euro 202.245,61.=, oltre interessi legali ulteriormente maturati dal 30.6.2014 al saldo. In ogni caso, condannare l’attrice alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali. In via istruttoria, come da verbale di data 11.11.2015”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 7.4.2014, regolarmente notificato, Gasparotto Massimo, titolare dell’omonima impresa individuale ~~Gasparotto Impianti~~, ha allegato di essere cliente di Banca Monte dei Paschi di Siena spa, (già Banca Antonveneta spa), in forza di contratto di conto corrente n. ~~652119~~, accesso nel corso del 2010, nonché in forza di contratto di conto anticipi n. ~~652119~~, acceso sempre nel corso del 2010. ~~Gasparotto Massimo~~ ha eccepito come su entrambi i rapporti sarebbero stati addebitati interessi da reputarsi illegittimi a causa dell’usura sopravvenuta nel corso dei trimestri di rilevazione dei tassi limite, affermando che in ragione di detta usurarietà nessun interesse sarebbe dovuto per l’importo di euro ~~2.712,41~~., quanto al primo conto corrente, e di euro ~~2.712,41~~., quanto al secondo conto.

Inoltre, l’attore ha evidenziato la sussistenza anche dell’usura originaria, con conseguente gratuità dei contratti, in ragione del fatto che al tasso corrispettivo pattuito dovrebbe sommarsi il tasso di mora, oltre a doversi considerare tutti i costi inerenti all’erogazione del credito, secondo quanto previsto dalla L.n. 108/1996.

Infine, ~~Gasparotto Massimo~~ ha evidenziato la necessità di scorporare dai saldi dei conti correnti le commissioni di massimo scoperto applicate, in quanto mai concordate, concludendo



103/2016
1201
16

Sentenza n. 510/2016 pubbl. il 11/03/2016

RG n. 3417/2014

Repert. n. 1437/2016 del 11/03/2016

anche per l'accertamento della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e per l'illegittima applicazione dello *ius variandi*, mai concordato, oltre che dei tassi ultralegali, anche essi mai concordati, con conseguente domanda di rideterminazione del saldo dei rapporti e di eventuale ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca.

Costituendosi in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha, preliminarmente, eccepito la nullità dell'atto di citazione per la sua genericità ed indeterminatezza, essendo completamente assente la *causa petendi*.

Inoltre, la banca convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione, essendo il rapporto bancario di conto corrente oggetto di causa tutt'ora in essere e recante esso saldo negativo.

Osservando, in via preliminare, che l'onere di dare la prova della fondatezza delle doglienze azionate in giudizio incomberebbe sull'attore, l'istituto di credito ha contestato la fondatezza della pretesa applicazione degli interessi usurari, essendo infondata anche la domanda relativa all'affermata illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, essendo stati sottoscritti i contratti oggetto di lite successivamente la delibera CICR 9.2.2000, così come ha contestato la fondatezza dei rilievi circa l'illegittimo esercizio dello *ius variandi*, oltre che l'applicazione di commissioni ed interessi ultralegali non concordati.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso chiedendo il rigetto della domande attoree, precisandosi che, in corso di causa, ~~Cesareo Massimo~~ ha dato atto della vigenza del rapporto contrattuale di conto corrente oggetto di lite, così rinunciando alla domanda di ripetizione.

Preliminarmente, appare necessario prendere posizione sull'affermata nullità dell'atto introduttivo del giudizio. L'invalidità prevista dall'art. 164 comma 4 cpc presuppone sempre una valutazione da svolgersi in concreto, dovendosi considerare che la nullità della citazione è comminata dal legislatore, con il conseguente rimedio della sua integrazione, al fine di consentire al convenuto di svolgere le proprie difese in riferimento alle pretese attoree. Infatti, la giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass. n. 27670/2008) ha precisato come, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non debba prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se il convenuto sia stato messo in condizione di comprendere agevolmente le richieste attoree o se, invece, si sia trovato nell'impossibilità di predisporre una precisa difesa. Nel caso di specie, l'atto di citazione, non solo indica i due rapporti bancari oggetto di valutazione, avendo la stessa banca convenuta provveduto a produrre la relativa documentazione, ma espone anche le ragioni in fatto ed in diritto poste a sostegno delle domande, quali l'applicazione di interessi usurari, ultralegali non pattuiti ed anatocistici ovvero l'applicazione di commissioni di massimo scoperto.



Ebbene, detti elementi sono sufficienti ad escludere che l'atto di citazione possa reputarsi nullo, posto che non appare necessaria, ai fini dell'individuazione del *petitum*, anche la specifica indicazione delle singole operazioni contestate che hanno comportato la formazione del saldo il cui ammontare è negato nella sua legittimità.

In riferimento alla contestazione mossa sul contratto di conto corrente n. ~~624~~⁷, va rilevato che parte convenuta ha prodotto in giudizio la relativa disciplina negoziale nella sua disponibilità a seguito del deposito della memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc* (vedasi doc. n. 3 di fascicolo di parte convenuta). Ebbene, dall'esame di detta documentazione, in effetti, si deve dedurre come, nonostante il rapporto bancario sia sorto successivamente la delibera CICR 9.2.2000, esso non reca alcuna previsione circa la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi sia passivi che a credito del correntista, così come detta capitalizzazione reciproca non risulta neppure prevista nei contratti di apercredito e affidamento (docc. nn. 7 – 10 di fascicolo di parte convenuta), cosicché deve rilevarsi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dall'istituto, come desumibile dall'esame degli astratti conto prodotti da Monte dei Paschi (vedasi allegati alla memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc* di parte convenuta), va reputata illegittima, dovendosi sottrarre dal saldo a debito quanto a tale titolo imputato.

Analogamente deve dirsi in riferimento ai tassi di interesse passivo addebitati sul conto corrente e sui rapporti di apercredito del 5.1.2010, del 22.10.2010 e del 12.7.2011, ove non si fa riferimento alcuno alla quantificazione degli stessi, ad eccezione di quanto previsto nel contratto di affidamento del 2.7.2013. Conseguentemente, in difetto di pattuizione debbono applicarsi per il contratto di conto corrente gli interessi passivi previsti dall'art. 117 comma 7 TUB.

L'art. 2 *bis* della L.n. 2/2009 prevede che "sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido". Inoltre, il legislatore ha previsto la nullità delle "clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni



03/28
7/20
/201

Sentenza n. 510/2016 pubbl. il 11/03/2016

RG n. 3417/2014

Repert. n. 1437/2016 del 11/03/2016

momento". Nel caso di specie, i contratti di credito accordati dall'istituto bancario (vedasi i già citati docc. nn. 7 – 9 di fascicolo di parte convenuta), pur prevedendo la remunerazione della banca in ragione dell'effettivo prelevamento della somma e dell'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi, non indicano alcunché in riferimento alla predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, così come non prevedono il tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate (vedasi contratti del 5.1.2010, 22.10.2010, 12.7.2011) ad eccezione del contratto del 2.7.2013 (doc. n. 10 di fascicolo di parte convenuta). Conseguentemente debbono considerarsi nulle le clausole indicate relative ai primi tre contratti, di modo che del tutto indebitamente l'istituto di credito ha addebitato gli importi a tale titolo.

La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, al fine di verificare la sussistenza dell'usurarietà degli interessi addebitati, con conseguente complessivo calcolo del saldo debitore dei rapporti oggetto di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio così come formulata da parte convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena spa;
2. dichiara l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
3. dichiara il difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali in riferimento al contratto di conto corrente;
4. dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative alla previsione della remunerazione della disponibilità fondi di cui ai contratti di date 5.1.2010, 22.10.2010 e 12.7.2011 e, per l'effetto, non dovute le somme addebitate all'attore ~~Comitato Nazionale~~;
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Venezia, 22 febbraio 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

